

STATUTO UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "Bassa Bresciana Occidentale"

approvato con le seguenti deliberazioni:

- **Assemblea dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" n. 11 del 04/07/2011;**
- **Consiglio comunale di Barbariga n. 21 del 05/08/2011;**
- **Consiglio comunale di Longhena n. 24 del 27/07/2011;**
- **Consiglio comunale di Lograto n. 22 del 28/07/2011;**
- **Consiglio comunale di Maclodio n. 23 del 27/07/2011;**
- **Consiglio comunale di Orzinuovi n. 42 del 28/07/2011;**
- **Consiglio comunale di Orzivecchi n. 16 del 08/08/2011;**
- **Consiglio comunale di Pompiano n. 31 del 09/08/2011;**
- **Consiglio comunale di Quinzano d'Oglio n. 32 del 04/08/2011;**
- **Consiglio comunale di San Paolo n. 15 del 02/08/2011;**
- **Consiglio comunale di Villachiara n. 27 del 01/08/2011 .**

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione dei Comuni lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", per brevità di seguito definita Unione, costituita dai Comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano, San Paolo e Villachiara, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n°19 del 27 giugno 2008, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D.Lgs n°267/2000. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.
2. Anche le modifiche del presente Statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all'art. 6, c.4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

Principi fondamentali

1. L'Unione assume come istanza fondamentale il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dai singoli Comuni, in una prospettiva di semplificazione, efficienza e economicità dell'azione amministrativa, nonché di complementarità, integrazione e valorizzazione delle potenzialità dei singoli Comuni costituenti.

Art. 3

Finalità dell'Unione

1. L'Unione viene costituita al fine di promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni aderenti, in una prospettiva di maggiore efficienza, semplificazione ed economicità prodotta dalle sinergie sviluppate tra tutti gli Enti partecipanti.
2. L'attività amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento ed ampliamento dei servizi offerti ed al potenziamento della loro fruibilità ed accessibilità, ferme restando le peculiarità e singolarità di ogni singola comunità.
3. L'Unione interviene nello svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite al fine di garantire maggiore incisività, rispetto ai singoli Comuni che la costituiscono, nei rapporti e nelle relazioni con altri enti amministrativi ed istituzioni di carattere sovracomunali, nonché in tutti i casi in cui, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni, sia necessario instaurare rapporti con soggetti ed operatori privati.
4. L'Unione, infine, promuove la massima sinergia e complementarità nella definizione della destinazione da assegnare alle risorse economiche dei Comuni partecipanti, in un'ottica di sviluppo economico, governo del territorio e ampiezza di servizi capace di trascendere i singoli ambiti territoriali comunali.
5. L'Unione concorre altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.
6. L'Unione mantiene i rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione secondo principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 4

Composizione

1. Fanno parte dell'Unione i Comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano, San Paolo e Villachiara.
2. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto e che trasferiscano i medesimi servizi già esercitati dall'Unione ai sensi dell'art. 18 L.R. 19/2008.
3. In tutti i casi, l'ammissione di altri Comuni, come pure il trasferimento di nuove funzioni e/o servizi da parte di Comuni già aderenti, è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili, ed avrà effetto dalla data di esecutività dell'atto di ammissione.
4. In caso di Comune che dovesse aderire all'Unione dopo la costituzione di quest'ultima, ovvero in tutti i casi di trasferimento di nuove funzioni, il calcolo della quota parte di attività o passività decorre dal

giorno in cui produce effetti l'ammissione o il trasferimento. Negli stessi casi l'Assemblea dell'Unione dispone se il Comune ammesso, ovvero titolare della nuova funzione trasferita, debba o meno accollarsi inizialmente talune spese generali e quota parte delle passività relative a spese per avviamento o di simile natura, relativamente alle funzioni e/o servizi trasferiti all'Unione.

Art. 5

Ambito territoriale, sede, distintivi

1. Il territorio dell'Unione coincide con quello dei Comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano, San Paolo e Villachiara, ricadenti nel medesimo distretto socio-sanitario.
2. L'Unione ha sede nel territorio del Comune di Orzinuovi in via Codagli n. 10, ma i suoi organi ed uffici possono essere individuati anche in luoghi diversi purchè all'interno dell'ambito territoriale dell'Unione, sempre in funzione della maggiore accessibilità da parte del pubblico ovvero delle adeguatezza ed efficienza delle strutture, con possibilità che un stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diversi, anche a giorni alterni.
3. L'Unione può essere dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art 6

Durata e scioglimento

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore ad anni dieci, è a tempo indeterminato.
2. L'avvio della procedura di scioglimento dell'Unione è disposta con conforme deliberazione consiliare assunta dai Comuni che ne fanno parte, nella quale si provvederà a nominare la persona incaricata della liquidazione dell'attività, in conformità a principi di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla stessa un termine massimo entro il quale proporrà il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione.
3. L'Incaricato della liquidazione, a conclusione di tale fase, trasmetterà alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione un provvedimento contenente:
 - la definizione delle attività e delle passività dell'Unione, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio, con il relativo piano di riparto elaborato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alle quote di partecipazione di ogni Comune, ovvero di altri criteri integrativi che si rendessero necessari;
 - l'assegnazione ai Comuni delle risorse umane, strumentali e finanziarie sulla base, in via principale, della provenienza originaria delle stesse, e in via integrativa della quota di partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell'Unione, e in via secondaria di altri criteri stabiliti nella stessa deliberazione, tenendo conto di precedenti atti e deliberazioni assunte.
4. I Consigli Comunali provvedono ad approvare il provvedimento conclusivo della procedura di scioglimento, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie.
5. Lo scioglimento produrrà effetti alla scadenza dell'esercizio finanziario nel corso del quale esso si perfezionerà.

Art. 7

Recesso

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, con deliberazione consiliare assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve, in ogni caso, essere deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal 1° giorno dell'esercizio finanziario successivo. Il recesso, di cui all'art. 18, comma 4, della L.R. n°19/2008, esercitato comunque prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in misura pari ad € 10,00 per abitante risultanti al 31.12 dell'anno precedente la deliberazione di recesso. L'importo complessivo verrà erogato entro il termine massimo dell'esercizio finanziario in cui il recesso avrà effetto. L'assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di un'adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso, oppure che il richiedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

Art. 8

Funzioni e Servizi

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali, nel rispetto della normativa che definisce le forme di gestione dei servizi pubblici locali e le modalità di conferimento degli stessi, fermo restando che ogni comune partecipi ad unica Unione e ad una sola forma associativa per funzione o servizio, ai sensi dell'art. 17, commi 4-5 della L.R. 19/2008.

2. In tali casi il conferimento avviene con deliberazione adottata dai rispettivi consigli comunali, previa modifica del presente Statuto secondo le procedure e modalità stabilite dalla legge.

3. Fermo restando la possibilità di cui al precedente comma, l'Unione esercita in forma unificata per i comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:

- contabilità e bilancio dell'Unione;
- organizzazione del personale dell'Unione;
- sistemi informativi
- urp e comunicazione;
- servizio gestione tributi;
- servizi assistenziali e servizi alla persona;
- servizi per l'infanzia e per i minori;
- protezione civile;
- catasto - estensione S.I.T.;
- funzioni inerenti allo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 39, comma 3, D.L. 25-6-2008 n. 112.

4. L'Unione esercita inoltre in forma associata per i comuni aderenti le funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione. Fino all'individuazione di dette funzioni fondamentali con norma dello Stato e della Regione, per i rispettivi ambiti di competenza, sono considerate fondamentali le funzioni individuate dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. L'Unione assicura l'esercizio in forma associata di dette funzioni nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti dimensionali territoriali ottimali che siano o saranno previsti per lo svolgimento delle stesse. L'effettiva decorrenza dell'esercizio in forma associata di tali funzioni sarà stabilita con deliberazioni adottate dai consigli comunali degli enti aderenti su proposta dell'assemblea dell'Unione.

Art.9

Compartecipazione finanziaria e strumentale dei Comuni

1. L'Unione può introitare tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente.

2. Per ciascun Comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri relativi ad ogni funzione e servizio dell'Unione, è determinata sulla base di uno o più parametri, da individuarsi contestualmente al trasferimento della funzione e/o servizio, ovvero successivamente, dai rispettivi organi assembleari dei Comuni e dell'Unione, su proposta dell'Assemblea dell'Unione. In mancanza di parametri e criteri specifici, la compartecipazione dei Comuni alle spese dell'Unione è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

3. Non disponendo di un patrimonio proprio, ogni Comune partecipante cederà all'Unione l'uso gratuito dei beni, mobili ed immobili, necessari per il funzionamento dell'Unione. La cessione dei beni avverrà con atto formale del responsabile del servizio competente, quella degli immobili con atto dei rispettivi organi competenti. I beni acquistati direttamente dall'Unione verranno inventariati quali beni dell'Unione e ripartiti tra i Comuni partecipanti in sede di scioglimento o di recesso, secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art. 10

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione: l'Assemblea, organo permanente non soggetto a rinnovi per scadenze temporali ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche, e il Presidente, che dura in carica 3 (tre) anni dalla sua elezione.

2. La previsione di una composizione numericamente diversa degli organi dell'Unione dovrà garantire l'invarianza dei costi, ai sensi dell'art. 18, commi 6-7 della L.R. 19/2008.

Art. 11
L'Assemblea

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti, quali membri diritto. Il sindaco, in caso di impedimento, può delegare un assessore a partecipare a singole sedute dell'assemblea.
3. La cessazione della carica nel proprio Comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione.
4. L'Assemblea viene integrata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte dell'Unione.
5. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un Sindaco componente dell'Assemblea, il seggio resta vacante fino alla nomina del Commissario o del successore.
6. La carica di Presidente e di componente dell'Assemblea è gratuita.

Art. 12
Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo ed è competente ad eleggere il Presidente, con voto limitato ad una sola preferenza tra i sindaci e gli assessori dei comuni aderenti e secondo modalità di votazione decise dalla stessa Assemblea.
2. L'Assemblea esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'Assemblea esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure fissate nello Statuto e nel regolamento che regola il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione.
4. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 42, del D.Lgs. 267/00 e di quanto stabilito dallo Statuto, l'Assemblea provvede alla designazione ed alla revoca dei propri rappresentanti nelle commissioni tecniche, nelle consulte e nei comitati la cui istituzione sia prevista dalle leggi o dallo statuto.

Art. 13
Funzionamento dell'Assemblea

1. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei membri dell'assemblea necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 14
Elezione del Presidente

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, l'Assemblea elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci e gli assessori dei Comuni che la costituiscono.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta di voti espressi con voto limitato ad una sola preferenza tra i sindaci e gli assessori dei comuni aderenti. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano d'età.

Art. 15
Il Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, sovrintende al funzionamento degli Uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione e rappresenta la stessa in giudizio, con facoltà di delega al responsabile competente per materia. Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione e i responsabili apicali e può conferire le funzioni inerenti la direzione generale dell'Ente.
3. Il Presidente ha facoltà di esercitare le funzioni di cui è investito anche attraverso una delega a membri dell'Assemblea, ai quali affidare la cura di un particolare settore di amministrazione o di specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo.

4. Il Presidente, in caso di mancata nomina del Direttore Generale, può svolgere compiti di gestione al solo fine di non intralciare il corretto funzionamento dell'attività dell'Unione.

Art. 16

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci e gli assessori dei comuni che la costituiscono.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione o decesso, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 17

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente, e il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei componenti assegnati.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente, o del Vice Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto della carica di Presidente e di Vice Presidente dell'Unione .
5. In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vice Presidente, l'Assemblea provvede alla sostituzione dei dimissionari entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Unione.
6. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi dimissionari dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 18

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.
5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Unione.

Art. 19

Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. I comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione dei piani e dei programmi.
4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'unione.

Art. 20

Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su proposte di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentite/i dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 21

Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, può consultare la popolazione mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta:
 - dall'Assemblea, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - da almeno la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - dal quindici per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione all'Assemblea di una proposta scritta, contenente le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.
3. Le deliberazioni assembleari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, l'Assemblea si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti assegnati.
6. Il referendum, è considerato valido qualora abbia votato il 50%+1 degli elettori residenti nell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni della proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, l'Assemblea delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 22

Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.
2. L'Unione invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dell'Unione ai componenti dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. I Sindaci dei comuni specificamente interessati ad argomenti in discussione possono inviare memorie scritte sull'argomento, affinché sia data espressione degli orientamenti in materia dei rispettivi consigli comunali.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti, circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 23

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi, nei limiti dell'art. 17 commi 4-5 della L.R. 19/2008.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 25

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 26

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole del sistema di organizzazione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art. 27

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.
4. L'esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 28

Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari generali iscritti all'apposito albo o a mezzo convenzione con un comune aderente all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili.
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente all'inizio del proprio mandato per la durata massima dello stesso. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed alle norme vigenti in materia.
4. In mancanza del Segretario dell'Unione, ad un dipendente dell'Unione in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale possono venire affidate in via transitoria le funzioni di verbalizzazione di cui al comma 2 punto a) del presente articolo.
5. Al Segretario dell'Unione possono essere conferite le funzioni di direttore generale dell'Unione.
6. Il Direttore Generale ha la responsabilità complessiva dell'attività gestionale dell'Unione, esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e sovrintende le figure apicali dei servizi che allo stesso rispondono, nell'esercizio delle loro funzioni, e più in generale sostiene tecnicamente e coordina l'attività di alta amministrazione dell'Ente.
7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regola le modalità di nomina e di revoca del Direttore generale, disciplina i rapporti col Segretario Generale, qualora la figura non coincida, e la durata dell'incarico, che non può essere superiore a quella dell'incarico del Presidente.

Art. 29

Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, può assumere e gestire i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali nei modi previsti dalle leggi vigenti. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono, è regolata nel rispetto dei criteri dettati dal presente Statuto.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 30

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, fatta salva diversa decisione degli organismi competenti.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

Art. 31

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea delibera entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art.32

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

Art.33

Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente

Art.34

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato ad una azienda di credito mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e l'atto costitutivo entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio. Lo statuto è pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.

Art. 36

Norme di prima applicazione

1. Nella sua prima seduta, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore tra quelli aderenti all'Unione, previa convocazione da parte dello stesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei comuni partecipanti all'Unione.
3. Le funzioni di Segretario, in attesa della nomina del segretario titolare da parte del Presidente dell'Unione, sono svolte dal segretario del Comune di Orzinuovi.